

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6338 del 03/12/2018
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 <i>l.</i> Ditta M.M.D. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FITOSANITARI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOCALITÀ SAN ROCCO n° 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6534 del 29/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre DICEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **M.M.D. S.R.L.** AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FITOSANITARI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOCALITÀ SAN ROCCO n° 3.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

### **Preso atto che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza della Ditta **M.M.D. S.R.L.**, avente sede legale in Comune di Podenzano, Località San Rocco n° 3, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Podenzano) e trasmessa dall'Unione stessa con nota del 21/08/2018, perot. n° 11668 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/12880), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio al dettaglio di fitosanitari" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, Località San Rocco n° 3;

**Riscontrato che** l'istanza è stata presentata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo;

**Vista**, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota 20/09/2018, prot. n° 13103 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/14628);

**Verificato che** le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante un sistema di trattamento costituito da fossa Imhoff, pozzetto degrassatore, impianto di fitodepurazione e successivamente convogliate nel suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione;

**Acquisito** nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Podenzano con nota 21/11/2018, prot. n° 10229 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/18053);

**Preso atto** che il Comune di Podenzano interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla l. n. 447/95 con nota del 21/11/2018, prot. n. 10229 (assunta al prot. n. 18053 in pari data) ha comunicato quanto segue: *"...omissis...si ritiene di non dover richiedere alla ditta in oggetto ulteriore documentazione in materia di impatto acustico"*;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.*

- Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";*
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
  - la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
  - la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
  - il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
  - la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**Visto**, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **M.M.D. S.R.L.** per l'attività "commercio al dettaglio di fitosanitari" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, Località San Rocco n° 3;

**Dato atto che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **M.M.D. S.R.L.** (C. FISC. 01659220337) per l'attività di "commercio al dettaglio di fitosanitari" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, Località San Rocco n° 3 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo;
2. di impartire, **per lo scarico di acque reflue domestiche** avente recapito nel suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione, le seguenti prescrizioni:
  - a) le acque reflue in uscita dal pozzetto degrassatore dovranno confluire a valle della Fossa Imhoff prima dell'ingresso nell'impianto di fitodepurazione;
  - b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
  - c) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali del pozzetto degrassatore e della fossa Imhoff dovranno essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
  - d) vengano effettuati controlli periodici che attestino il funzionamento di tutte le sezioni del sistema di trattamento;
  - e) dovrà essere limitato l'ingresso delle acque piovane all'impianto di fitodepurazione; pertanto, si dovranno disperdere le acque piovane per scorrimento superficiale sul terreno avendo particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante allo stesso impianto di fitodepurazione;
  - f) la scelta delle essenze da piantare venga fatta tenendo conto delle condizioni climatiche in modo da favorire un buon sviluppo nel tempo e una maggior resistenza alle avversità. Per il mantenimento del-

le funzioni evaporative dove essere prevista la periodica manutenzione della vegetazione;

- g) nell'area in cui è posizionato il sistema di sub-irrigazione non si dovranno verificare fenomeni di impaludamento superficiale;
- h) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia della fossa Imhoff e del pozzetto degrassatore, prevedendo, con opportuna periodicità, la rimozione dei fanghi e dei grassi al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Podenzano e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

4. **di dare atto che:**

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Valnure e Valchero.

firmata digitalmente  
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**